

# **Comune di LENTATE SUL SEVESO**

## **Provincia di Monza e della Brianza**

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

### **E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA**

### **CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 15/12/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to dott.ssa Anna Lucia Gaeta

## Sommario

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Capitolo I - PRINCIPI.....                                                                                                                                  | 5  |
| Art. 1 - Profili istituzionali. ....                                                                                                                        | 5  |
| Art. 2 - Valori etici e culturali. ....                                                                                                                     | 5  |
| Art. 3 - Competenze del Comune. ....                                                                                                                        | 6  |
| Art. 4 - Tutela degli animali. ....                                                                                                                         | 6  |
| Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                                                                   | 6  |
| Art. 5 - Definizioni. ....                                                                                                                                  | 6  |
| Art. 6 - Ambito di applicazione. ....                                                                                                                       | 7  |
| Art. 7 - Esclusioni. ....                                                                                                                                   | 7  |
| Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI.....                                                                                                                   | 7  |
| Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali. ....                                                                                                 | 7  |
| Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali. ....                                                                                                | 8  |
| Art. 10 - Tutela della fauna selvatica. ....                                                                                                                | 10 |
| Art. 11 - Abbandono di animali. ....                                                                                                                        | 10 |
| Art. 12 - Avvelenamento di animali. ....                                                                                                                    | 10 |
| Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico. ....                                                                                       | 11 |
| Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.<br>.....                                              | 11 |
| Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio. ....                                                                               | 12 |
| Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali. ....                                                                                 | 12 |
| Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali. ....                                                                              | 13 |
| Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e<br>manifestazioni di durata superiore alle 24 ore. .... | 13 |
| Art. 19 – Pet-therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole<br>.....                                           | 15 |
| Art. 20 - Inumazione di animali. ....                                                                                                                       | 16 |
| Capitolo IV - CANI.....                                                                                                                                     | 16 |
| Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali. ....                                                                                                         | 16 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 22 - Divieto di detenzione a catena. ....                                              | 16 |
| Art. 23 - Dimensioni dei recinti. ....                                                      | 17 |
| Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche. ....                               | 17 |
| Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani. ....                                           | 18 |
| Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni. ....                                         | 18 |
| Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Pubblici. ....                     | 19 |
| Art. 28 - Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affidamento. ....                  | 19 |
| Capitolo V - GATTI .....                                                                    | 20 |
| Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo. ....                           | 20 |
| Art. 30 - Colonie feline e gatti liberi. ....                                               | 20 |
| Art. 31 - Compiti dell’Azienda di Tutela della Salute e dell’Amministrazione Comunale. .... | 21 |
| Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e. ....                      | 21 |
| Art. 33- Custodia dei gatti di proprietà. ....                                              | 22 |
| Capitolo VI - RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI .....                                          | 22 |
| Art. 34 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie. ....                                | 22 |
| Capitolo VII - VOLATILI .....                                                               | 23 |
| Art. 35 - Detenzione di volatili. ....                                                      | 23 |
| Art. 36 - Della popolazione di <i>Columba livia varietà domestica</i> .....                 | 24 |
| Art. 37 - Protezione dei nidi. ....                                                         | 25 |
| Capitolo VIII - EQUIDI.....                                                                 | 25 |
| Art. 38– Equini, bovini, caprini, suini. ....                                               | 25 |
| Capitolo IX - PICCOLA FAUNA .....                                                           | 25 |
| Art. 39 - Tutela della piccola fauna. ....                                                  | 25 |
| Capitolo X - ANIMALI ESOTICI .....                                                          | 26 |
| Art. 40 - Tutela degli animali esotici. ....                                                | 26 |
| Capitolo XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI .....  | 27 |
| Art. 41 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici. ....      | 27 |
| Art. 42 - Allevamenti a fini di sperimentazione/vivisezione. ....                           | 27 |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Cap. XII - CESSIONE E ADOZIONE DI ANIMALI A CANILI O GATTILI ..... | 27 |
| Art. 43 - Cessione del proprio cane e/o gatto. ....                | 27 |
| Art. 44 - Adozioni e sterilizzazioni. ....                         | 27 |
| Capitolo XIII - DISPOSIZIONI FINALI .....                          | 28 |
| Art. 45 - Sanzioni. ....                                           | 28 |
| Art. 46 - Vigilanza. ....                                          | 28 |
| Art. 47 - Danni al Patrimonio Pubblico. ....                       | 28 |
| Art. 48 - Collaborazione con Associazioni. ....                    | 28 |
| Art. 49 - Integrazioni e modificazioni. ....                       | 28 |
| Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme. ....            | 29 |

## **Capitolo I - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

Il Comune di Lentate Sul Seveso, nell'ambito dei principi ed indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche ovvero legate al comportamento animale nel suo ambiente naturale ed ai modi attraverso cui l'animale interagisce con l'ambiente esterno che aiuta a comprendere la componente istintiva e la capacità innata dell'animale di rispondere alle situazioni.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le fasce più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. istituisce l'Ufficio Diritti Animali o un referente e delega allo stesso le competenze in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento con il supporto del Comando della Polizia Locale ed, ove necessario, del Dipartimento veterinario dell'A.T.S. competente e delle associazioni animaliste.

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

Il Comune di Lentate Sul Seveso, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e dell'anzianità.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione il rispetto degli animali ed il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza ed il benessere delle specie animali.
4. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste.

### **Art. 3 - Competenze del Comune.**

1. Al Comune, attraverso i propri Organi, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento.

2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle altre strutture di ricovero per animali previste dalla L.R. n. 33 del 30/12/2009 come modificata dalla L.R. 15/2016;

b) esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero o che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli stessi animali.

### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/04 e alla Legge Regionale 33/2009 come modificata dalla L.R. 15/2016 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia.

3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

## **Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 - Definizioni.**

1. La definizione generica di animale di cui al presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 281/91 e succ. modif. e alla L.R. 33/2009 come modificata dalla L.R. 15/2016, ed a tutte le specie domestiche e selvatiche, tenute sul territorio comunale a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come

specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione.**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

#### **Art. 7 - Esclusioni.**

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
  - a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
  - b. alle attività di disinfestazione e derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario e di tutela delle incolumità pubblica, purché siano svolte in osservanza delle normative di settore.
  - c. agli animali di allevamento relativamente alle attività già regolamentate dalla legge.

### **Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.**

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo le naturali caratteristiche della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

6. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali hanno il dovere di garantire il decoro e la regolare pulizia degli spazi ove dimorano gli animali.

## **Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.

2. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

3. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti (ad es. piccoli balconi) e/o privi dell'acqua e del cibo necessario, senza idoneo riparo o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

4. È vietato custodire gli animali in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.

5. E' vietata la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini di animali che disturbino la quiete pubblica. Sarà sempre cura del proprietario o detentore di fare in modo che l'animale non disturbi, in particolare nella fascia oraria notturna.

6. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dello svezzamento, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.

7. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 16; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.

8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica ed inoltre in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività e/o la potenziale pericolosità, ancor maggiormente se trattasi di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.

10. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.



11. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita, a meno che tale colorazione non sia indotta dall'assunzione di alimenti naturali.
12. E' vietato utilizzare gli animali per il pubblico divertimento in contrasto alle normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti fra animali.
13. E' vietato trasportare o detenere animali, per lunghi periodi di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
14. E' vietato condurre animali con mezzi di locomozione sia a motore che non, indipendentemente dall'età dell'animale.
15. E' vietato esporre animali - in luoghi chiusi - a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Dipartimento veterinario della competente A.T.S. al fine di escludere possibili danni agli animali, anche quelli da allevamento.
16. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
17. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
18. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per comprovati motivi sanitari.
19. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 3 ore consecutive.
20. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pelli e/o pellicce.
21. La macellazione di suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa comunicazione al Dipartimento Veterinario della A.T.S. competente. In particolare devono essere accertate idoneità, capacità e conoscenze professionali delle persone incaricate della macellazione, e deve essere verificato che le operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento siano condotte in modo tale da risparmiare agli

animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili, ai sensi della vigente legislazione in materia. La macellazione a domicilio dei bovini e ovicaprini è vietata.

#### **Art. 10 - Tutela della fauna selvatica**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca nei modi consentiti dalla legge e dalle normative sanitarie.
2. La pulizia degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione almeno sette giorni prima della data d'inizio dei lavori al competente Ufficio regionale (ex ufficio Caccia e pesca della Provincia) per gli eventuali controlli che escludano danni agli animali.
3. La detenzione, anche temporanea, di fauna selvatica va segnalata al Settore Faunistico della Regione o al Corpo Forestale dello Stato.
4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale tutte le specie di anfibi, rettili, farfalle, per la loro progressiva rarefazione; sono quindi protette, in collaborazione con i diversi organismi presenti sul territorio, le zone umide riproduttive di questi animali, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 11 - Abbandono di animali.**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. I cittadini che rinvencono animali, vaganti feriti, in stato di difficoltà o deceduti, devono segnalare l'evento al Comune o alla Polizia Locale che attiverà gli enti e gli organismi preposti per il recupero.

#### **Art. 12 - Avvelenamento di animali.**

1. Su tutto il territorio comunale, ad eccezione delle abitazioni private, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in

qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate (O.M.10/02/2012 Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati).

2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, lo segnala immediatamente, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente) ed al Dipartimento A.T.S. competente, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

### **Art. 13 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.**

1. L'animale dovrà sempre essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola indossata e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti è obbligatorio il trasportino.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o al veicolo, e sempre fatti salvi i divieti imposti per proprio regolamento dal vettore.

3. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

4. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti. Il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto. Gli animali di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto se contenuti in apposito trasportino.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo e che comunque non siano pericolosi per l'altrui incolumità. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

### **Art. 14 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.**

1. E' vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, cuccioli di età inferiore ai 12 mesi, animali in precarie condizioni di salute e comunque sofferenti (anche per le condizioni ambientali cui sono esposti), o comunque animali tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà. In caso di recidiva, è previsto il sequestro dell'animale finalizzato alla confisca, sempre fatto salvo quanto previsto dalla normativa di cui la legge 189/2004.

#### **Art. 15 - Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio.**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. fatta eccezione per piccola fauna acquatica (es. "pesciolini rossi").

2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

#### **Art. 16 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali**

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento e dagli articoli 16,20,21 e 25 del Regolamento Regionale n. 2 del 05/05/2008 e dalla L.R. 15/2016.

2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al competente Servizio SUAP del Comune corredata da una relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere, con descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti organici.

L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita.

Per canili, gattili, esercizi di vendita di animali, dovrà essere acquisito dal Comune il parere del Dipartimento Veterinario dell'A.T.S. competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di cessata attività vige l'obbligo di comunicazione al Comune (entro 30 giorni dalla data di cessazione) ed al Dipartimento Veterinario A.T.S.

3. Gli animali in esposizione dovranno essere detenuti unicamente all'interno dell'esercizio commerciale e, dovranno essere sempre riparati dal sole oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera (il cibo può essere somministrato a tempistiche previste).
4. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 38. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
5. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui caratteristiche rispettino le prescrizioni del successivo art. 36 del presente regolamento.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le otto ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 36 relativo alle caratteristiche delle gabbie.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
8. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

#### **Art. 17 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione a manifestazione con la presenza di animali dovrà essere sottoposta all'attenzione del Dipartimento Veterinario A.T.S. per l'acquisizione del relativo parere.
3. Per quanto concerne i circhi con animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 e s.m.i. con la legge 23 marzo 2001, n.93.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, verranno applicate le sanzioni previste dalla Legge Regionale n. 15 del 29.06.2016.

**Art. 18 - Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.**

Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le prescrizioni predisposte dall'A.T.S. competente per territorio (laddove presenti). Inoltre, per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al competente dipartimento veterinario dell'A.T.S. almeno 15 giorni prima della data fissata per l'apertura e contenente tutti i dati richiesti da tale dipartimento (in particolare numero ed identificazione degli animali da esporre, piano di cura ed alimentazione nonché pulizia aree interessate);

- il parere favorevole del Servizio veterinario dell'A.T.S. è indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune;

- in sede di autorizzazione, prima e durante la mostra, potranno essere effettuati appositi controlli da parte del Servizio veterinario della competente A.T.S. ed altri organi preposti anche tendenti a verificare se il richiedente sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo in base alla Legge 337/68 (Circhi) e se lo stato di detenzione degli animali sia conforme alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quelle del presente regolamento.

- i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

- non è comunque permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro.

- in particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;

- ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;

- le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;

- ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;

- il pavimento di ogni box dovrà essere tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento agli animali.
- detto pavimento deve garantire agli animali la possibilità di una permanenza all'asciutto.
- i recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.).
- durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
- è vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraccitamento e stress degli animali esposti;
- tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere muniti di identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà;
- gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 30 giorni, che attesti lo stato di buona salute; per le mostre zootecniche, necessiterà la documentazione richiesta dal Servizio Veterinario dell'A.T.S. competente;
- oltre al controllo sanitario dell'A.T.S., l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
- l'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio veterinario dell'A.T.S. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative (Reg CE n. 1069/2009);
- particolare riguardo va riportato nella verifica degli animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del D.M. 19.4.96 che stabilisce: "l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica e di cui è prevista la detenzione" (G.U. 232 del 3.10.96) secondo cui il proprietario deve esibire l'avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
- gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'A.T.S. e da altri organi di P.G. dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. L'Ufficio Diritti Animali (o il Referente per la tutela degli animali) potrà richiedere ispezioni a sorpresa ai soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali.

## **Art. 19 – Pet-therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/strutture sanitarie/scuole**

1. Il Comune di Lentate Sul Seveso riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie.
2. Nelle case di riposo per anziani, strutture sanitarie, scuole è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali e sempre fatto salvo proprio regolamento della struttura e divieti per ragioni sanitarie e di sicurezza.
3. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura sanitaria/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
4. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
5. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di "Attività assistita con animali" e "Terapia assistita con animali". In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

## **Art. 20 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti può essere consentito al proprietario il sotterramento di cani e gatti in terreni privati o in aree individuate allo scopo solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1069/2009 e n.142/2011.
2. In caso di decesso di cani, l'evento deve essere comunicato entro 15 giorni al Dipartimento Veterinario dell'A.T.S. competente.

## **Capitolo IV - CANI**

### **Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali.**



1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno o comunque per quanto possibile, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare, per quanto possibile, regolari uscite.
3. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

#### **Art. 22 - Divieto di detenzione a catena.**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza e con catena di peso rapportato all'animale. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque essere slegati per un congruo periodo di tempo atto a consentire il movimento adeguato alle caratteristiche della razza e dell'animale.

#### **Art. 23 - Dimensioni dei recinti.**

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore alle misure previste dal Regolamento Regionale n. 2 del 05/05/2008 per box canili allegato B tabella 1), in ogni caso occorre comunque garantire box adeguati alla taglia, alle caratteristiche ed al tempo di permanenza del cane.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

#### **Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.**

1. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e/o apposita museruola ove richiesto dalla normativa vigente.

2. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.

3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Si riporta a chiarimento di quanto sopra indicato, l'art. 1, commi 1-2-3 – Utilizzo guinzaglio – dell'Ordinanza Ministeriale del 6/8/2013 e s.m.i.

*1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.*

*2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.*

*3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:*

*a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;*

*b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;*

*c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;*

*d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;*

*e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.*

## **Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.

2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

#### **Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.**

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento o sgambamento per cani di cui ai precedenti articoli.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di strumenti per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in involucri oppure sacchetti chiusi, nei cestini destinati alla raccolta di deiezioni od, in assenza, nei comuni cestini portarifiuti.

#### **Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Pubblici**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti o resi noti dal gestore dell'esercizio.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi od uffici pubblici, dovranno farlo usando apposito guinzaglio nei luoghi pubblici chiusi (uffici, ecc.); è obbligatorio il guinzaglio e la museruola indossata, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare dell'esercizio pubblico o commerciale sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne, avendo cura che la soluzione esterna suddetta garantisca l'animale da pericoli e non consenta la fuga dell'animale stesso.

Il titolare dell'ufficio pubblico, dell'esercizio pubblico o commerciale che non vuole animali nel suo locale deve esporre un cartello che ne vieti l'accesso.

4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli uffici pubblici, salvo quanto

stabilito dalle vigenti normative ed ordinanze speciali ed ove ricorrano giustificati motivi di impedimento.

5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

## **Art. 28 - Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affidò.**

1. Il proprietario, possessore o detentore, anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo (L. 33/2009 come modificata dalla L.R. 15/2016 art. 105 c. 3).

2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al successivo comma 4.

3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.

4. All'atto dell'iscrizione all'anagrafe canina è eseguita l'identificazione del cane mediante microchip, con metodologia indolore. Se per qualsiasi motivo il sistema di identificazione dovesse risultare illeggibile, il proprietario, possessore o detentore è tenuto a provvedere nuovamente all'applicazione del sistema identificativo entro quindici giorni dall'accertamento.

5. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 5 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile convenzionato.

6. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Locale, all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente) od al Servizio Veterinario A.T.S.

7. Lo smarrimento o la scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane, deve essere comunicata entro 3 giorni successivi alla Polizia locale ed all'A.T.S. di competenza ed ove si è verificato l'evento.

8. E' consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.

## **Capitolo V - GATTI**

### **Art. 29 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

#### **Art. 30 - Colonie feline e gatti liberi.**

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'A.T.S. in collaborazione con il Comune e le associazioni animaliste presenti sul territorio. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali (o Referente), la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'A.T.S. e la competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cuccie ecc.).

#### **Art. 31 - Compiti dell'A.T.S. e dell'Amministrazione Comunale.**

1. L'A.T.S. locale provvede, anche in collaborazione con il referente della colonia e le associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura ed alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.

2. la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie feline, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dall'A.T.S. con l'ausilio di privati o associazioni animaliste che collaborano con il Comune e con l'A.T.S. stessa.

### **Art. 32 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.**

1. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione all'Ufficio Diritti Animali. In caso di sussistenza dei requisiti di cui alla comunicazione, verrà rilasciato il consenso per il successivo inoltro della richiesta di sterilizzazione dei gatti al Dipartimento Veterinario dell'A.T.S. competente. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, alle aree di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale ad eccezione di quelle aree che per loro natura, per motivi igienico sanitari, o per motivi di sicurezza non sono idonee ad ospitare colonie feline e/o permettere il passaggio di gattari/e; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo ed alle condizioni sopra esposte.

2. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano all'A.T.S. ed all'Ufficio Diritti Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.

3. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto e dovrà essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

4. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti da parte di Associazioni animaliste e di gattari/e in collaborazione con l'Ufficio Diritti Animali (o con il Referente per la Tutela Animali). Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi.

5. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.

6. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali anche private. Si ricorda inoltre che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

### **Art. 33 - Custodia dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, se non per brevi periodi di tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine iod altri luoghi che non garantiscano condizioni di benessere.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliato ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

## **Capitolo VI – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

### **Art. 34 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.**

#### *1. Conigli da compagnia.*

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

#### *2. Furetti.*

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

#### *3. Piccoli roditori.*

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono

garantire all'animale un volume minimo pari a 0,74 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,45 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche di specie.

## **Capitolo VII - VOLATILI**

### **Art. 35 - Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti. In particolare è vietato lasciare all'aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.

3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo se non per brevissimi periodi.

4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali nonché le norme sanitarie in materia. I volatili di giorno devono razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.

6. E' fatto assoluto divieto di:

a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;

b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

7. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione, devono essere adeguatamente dimensionate anche in funzione degli esemplari presenti e delle loro caratteristiche etologiche (ponendo adeguata attenzione affinché un numero troppo alto di esemplari non crei disturbi comportamentali, ad es. aumento dell'aggressività). La gabbia quindi deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente



sul sostegno, muovere la coda ed allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

8. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.).

### **Art. 36 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.

### **Art. 37 - Protezione dei nidi**

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi al competente all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

2. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi, unicamente in presenza di nidi, nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

## **Capitolo VIII – EQUIDI**

### **Art. 38 – Equini, bovini, caprini, suini.**

1. Oltre a quanto previsto ai capitoli II e III, equini, bovini, caprini e suini, anche se da ristallo o da carne, dovranno avere essere alloggiati in spazi da tenersi puliti, che preservino da eventuali scivolamenti, ferimenti, cadute accidentali, dotati di luce naturale e ricambio d'aria, sempre con acqua fresca e cibo (eventualmente fornito ad intervalli regolari).

## **Capitolo IX – PICCOLA FAUNA**

### **Art. 39 – Tutela della piccola fauna.**

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna del 19.09.1979, recepita con legge 503 del 06.08.1981, nella Direttiva habitat Consiglio CEE 92/43 del 21.05.1992, recepita con DPR n. 357 del 08.09.1997 e s.m.i. , il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.

2. Le specie animali, le relative sottospecie nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale ed oggetto di tutela sono:

- a) tutte le specie appartenenti alla classe Anfibi;
- b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
- c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole (topi campagnoli), a norma dell'art. 2.2 della L. 157/92;
- d) tutti i crostacei di specie autoctone;
- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.

E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroteri (pipistrelli) di specie autoctone.

3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura ai fini di detenzione, il maltrattamento in ogni sua forma, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale L.R. 33/77. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.

## **Capitolo X – ANIMALI ESOTICI**

### **Art. 40 – Tutela degli animali esotici.**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili ed anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975 n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.

3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia di detenzione al Corpo Forestale dello Stato, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata da possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare all'A.T.S., entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco (Settore SUAP) a cui la domanda di autorizzazione deve essere inoltrata, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'A.T.S.
7. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
8. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente comma 1, dovrà pervenire segnalazione al Comune ed all'A.T.S. entro quindici giorni.
9. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta da parte degli organi preposti, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
10. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'A.T.S. accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio;
  - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
11. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comporta la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero.

## **CAPITOLO XI - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

### **Art. 41 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.**

1. Non sono consentite nell'ambito del contesto territoriale comunale attività che prevedano l'utilizzo di animali a scopi sperimentali.

### **Art. 42 – Allevamenti a fini di sperimentazione/vivisezione.**

1. Su tutto il territorio, il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.
2. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e stabilimenti fornitori di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi od altro.

## **CAPITOLO XII – CESSIONE E ADOZIONE DI ANIMALI A CANILI E GATTILI**

### **Art. 43 – Cessione del proprio cane e/o gatto**

1. Nel caso di cessione definitiva di cani o gatti presso canili o gattili convenzionati con il Comune, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione, rispondendone di tutte le spese di cura e mantenimento sino alla futura adozione.
2. In caso di morte del proprietario, gli eredi, qualora presenti, dovranno provvedere al mantenimento ed all'accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni del presente regolamento.

### **Art. 44 – Adozioni e sterilizzazioni**

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno anche essere aperte al pubblico comprendendo il Sabato e/o la Domenica.  
Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il Comune.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti deve essere incentivata in ogni forma.

## **CAPITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 45 – Sanzioni**

1. Ai sensi della Legge n. 689 del 24.11.1989, per le violazioni alle norme di cui il presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla L. n. 189 del 20.07.2004 di modifica del Codice Penale:
  - a. Per l'inosservanza delle norme agli articoli 8 (commi da 1 a 5), 9 , 10, 11 , 12 , 14 , 15 , 16, 17 , 30, 34, 35, 38, 39, 41, 42 e 43 del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 ad Euro 800,00.
  - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 8 (comma 6) , 13 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25, 26, 27, 28, 32, 30, 32, 33, 36, 37, 38 e 40 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 400,00.
2. Ai sensi della Legge n. 218 del 02.08.1988 e s.m.i., la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18 del presente regolamento, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da Euro 300,00 ad Euro 1.800,00.  
Per il pagamento delle sanzioni determinate dai provvedimenti violati, il trasgressore è ammesso al pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre le

eventuali spese di procedimento, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notifica dell'atto.

Non è data la possibilità del pagamento diretto a mani dell'agente accertatore.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento in tema di sanzioni verrà applicata la vigente normativa speciale.

#### **Art. 46 – Vigilanza**

1. L'attività di accertamento delle infrazioni relative alle norme sulla tutela degli animali da affezione, e prevenzione del randagismo, competono alle A.T.S., al Comune, a tutte le Forze di Polizia operanti sul territorio, alle Guardie zoofile dell'E.N.P.A.

La segnalazione di maltrattamenti può essere fatta da qualsiasi cittadino.

#### **Art. 47 – Danni al patrimonio pubblico**

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento, in caso di danneggiamento del patrimonio pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

#### **Art. 48 – Collaborazione con associazioni**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente regolamento potranno, per singoli casi, essere consultate le associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

#### **Art. 49 – Integrazioni e modificazioni.**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali.

#### **Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili contenute in altre disposizioni comunali.